

il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:

della quantità e del titolo alcolometrico volumico;

del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;

il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;

la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;

l'impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in un alcool grezzo avente almeno la gradazione di 92°.

Art. 9.

1. La cauzione allegata alla presentazione del contratto di cui al precedente art. 3, punto 8, è riferita all'effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore ed è svincolata dopo che il vino è introdotto in distilleria.

2. La cauzione presentata dal distillatore ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto, di cui al precedente art. 6, paragrafo 4, è svincolata al momento in cui il produttore fornisce all'OP Agea la prova prevista dal precedente art. 8, comma 2, ultimo trattino.

Art. 10.

1. La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti, e le altre modalità applicative necessarie per rendere applicabile la distillazione, che contengono tutte le indicazioni previste dal presente decreto, sono predisposte dall'OP Agea.

2. Qualora le date riportate nel presente decreto coincidano con un giorno festivo e/o prefestivo, le stesse sono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello previsto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dell'annuncio dell'adozione della misura, ed è applicabile dalla data della sua diffusione nel portale del MIPAAF.

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 168

09A11503

DECRETO 31 luglio 2009.

Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione, comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 47 del regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli Stati membri la funzione di designare l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli affinché gli operatori possano essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli;


Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo alle disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Considerato che per le produzioni vitivinicole a D.O. è stato avviato, già con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con il decreto 29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a garantire la conformità delle produzioni al disciplinare di produzione;

Ritenuto opportuno promuovere un analogo sistema anche per i vini ad indicazione geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti di una specifica procedura di verifica, della rispondenza al disciplinare di produzione;

Tenuto conto della necessità di recepire le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 relativamente alla verifica della rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le indicazioni geografiche protette;



Considerata l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 alla data del 1° agosto 2009, per quanto concerne le esigenze di controllo e di certificazione dei vini ad indicazione geografica protetta, e ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di controllo nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni in merito;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, è affidato all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato ICQ, l'incarico di svolgere le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica protetta previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Art. 2.

In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito denominato regolamento, l'ICQ effettua i controlli conformemente alle disposizioni contenute all'art. 3, al fine di verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che durante e dopo il condizionamento del vino.

Art. 3.

1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano le seguenti categorie di operatori:

- 1) viticoltori;
- 2) vinificatori;
- 3) commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottiglieri;
- 4) imbottiglieri.

2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un'analisi di rischio.

3. I controlli sono posti in essere:

in loco, mediante uno o più sopralluoghi, presso i vigneti, gli stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati;

sull'intero territorio nazionale;

sull'intera produzione nazionale di vini ad indicazione geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 479/2008.

4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, è finalizzato all'esecuzione dell'esame

analitico previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, presentano all'ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata, la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto:

i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi rivendicate;

i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottiglieri;

gli imbottiglieri.

La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente comma.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, è presentata anche a mezzo telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata nella/e precedente/i dichiarazione/i.

4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione è presentata entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.

Art. 5.

Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, l'AGEA, le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a disposizione dell'ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonché l'accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni altra documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2009.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 197



ALLEGATO I

Dichiarazione di utilizzo dell'indicazione geografica tipica/indicazione geografica protetta

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQ - Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di ¹ _____

Via _____ nr. _____ C.A.P. _____

Indirizzo e-mail _____ Fax _____

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____ e residente a _____

_____ in via _____

in qualità di rappresentante legale/delegato² _____ della**DITTA:**

Ragione Sociale _____

P. I. V. A. nr. _____ Cod. Fisc. _____ Cod. ICQ NR. ____/____

Con stabilimento in via _____

Comune _____ () CAP _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

dichiara

di voler produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con le seguenti indicazioni geografiche protette:

Nome dell'indicazione geografica protetta	Fase di filiera V/CI/CM/I

⁴ _____ li ____ / ____ / _____**Firma del legale rappresentante o
del delegato della ditta.**¹ per queste voci riferirsi alla pagina web: <http://www.politicheagricole.it/Ministero/ICQ/UfficiPeriferici/default>² cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegare copia.³ V= vinificatore; CI= Commerciante all'ingrosso di vino sfuso CM= Commerciante al minuto di vino sfuso; I= imbottigliatore⁴ Indicare data e luogo.